



**Tribunale di Napoli**  
*2 SEZIONE CIVILE*

**Il giudice**

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.06.2024;  
letti gli atti di causa e sentite le parti;  
ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

Con ricorso ex art. 700 cpc depositato in data 31.05.2024, la società . . .  
. . . srl sulla premessa di intrattenere con la . . .  
il rapporto di conto corrente n. . . stipulato in data 28.03.1979 assistito  
da affidamento ordinario ed anticipi su fatture, deducendo che a seguito della racc. del  
21.09.2020 con la quale la Banca aveva dichiarato di recedere dal predetto rapporto di  
cc e dal conto tecnico n. 12927 al primo collegato, l'istante a mezzo del proprio  
difensore di fiducia aveva contestato l'esposizione debitoria risultante dalle scritture  
contabili della Banca, in quanto frutto di addebiti illegittimi a titolo di interessi  
ultralegali ed anatocistici non regolarmente pattuiti (come emerso da accertamenti  
effettuati a mezzo tecnico di fiducia) chiedendo contestualmente la consegna degli  
estratti conto del rapporto per gli opportuni ricalcoli, esponendo inoltre che la banca  
aveva solo parzialmente evaso la propria richiesta di trasmettere la copia degli estratti  
conto relativi al conto corrente (omettendo trent'anni di rapporto) e che, invece, con  
racc. del 17.04.2024 la . . . - . . . - subentrata nel  
credito - aveva inviato un preavviso di segnalazione a sofferenza genericamente fondato  
su una valutazione della complessiva situazione finanziaria della società, cui seguiva la  
segnalazione a sofferenza in CR della Banca d'Italia della ricorrente società a decorrere  
dal 17.05.2024, assumendo quindi la illegittimità della segnalazione effettuata nei suoi  
confronti da parte di . . . , essendo stato il credito da subito contestato e paventando

la sussistenza del *periculum in mora* rappresentato dal rischio di revoca di finanziamenti già ottenuti anche presso altri istituti di credito e dal danno alla propria immagine e reputazione nell'ambito commerciale, tanto premesso ha adito in via di urgenza questo Tribunale al fine di sentire ordinare la immediata cancellazione della segnalazione "a sofferenza" in CR della Banca d'Italia operata in danno della ricorrente società da parte della \_\_\_\_\_ a, con ogni altro conseguenziale provvedimento di legge e vinte le spese di lite.

Con comparsa depositata in data 27.06.2024 ha resistito in giudizio \_\_\_\_\_ a mezzo della mandataria \_\_\_\_\_, assumendo la legittimità della segnalazione "a sofferenza" effettuata in CR della Banca d'Italia della posizione della società ricorrente, stante il grave e protratto inadempimento della stessa e la infondatezza delle censure mosse in relazione al rapporto di conto corrente sussistente tra le parti, oltre alla carenza del *periculum in mora*, concludendo per il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.

All'udienza del 28.06.2024 il Giudice, sentite le parti, si riservava per la decisione.

Il ricorso è fondato.

In diritto va premesso che determinante, ai fini del decidere, è proprio la nozione di "esposizione in sofferenza", essendo questo il presupposto necessario affinché la banca (peraltro, obbligata in tal senso) sia legittimata ad operare la segnalazione del credito alla Centrale Rischi.

Invero, in presenza di una posizione debitoria, la normativa prevede che la banca debba valutare l'opportunità della segnalazione al sistema interbancario, ravvisandola solo qualora quell'esposizione sia espressione di una condizione di sofferenza la cui notizia deve essere comunicata agli altri operatori affinché possano meglio ponderare i loro rapporti con il medesimo soggetto.

Al riguardo va osservato che nelle "Istruzioni" che la Banca d'Italia ha fornito alle banche ed agli intermediari finanziari in genere, - contenute nella circolare del 19.2.1991 n. 139, e successive modificazioni -, la posizione "in sofferenza" è individuata come l'esposizione relativa a "*soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili,*

*indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda"* (cap. II, sez. II, par. 1.5), con la precisazione che la segnalazione deve essere conseguenza della valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può essere operata automaticamente sulla base di un mero ritardo nel pagamento di un debito.

L'elaborazione giurisprudenziale prevalente ha ritenuto che la "sofferenza" implica una valutazione negativa del patrimonio del debitore, determinata da uno stato oggettivo di difficoltà finanziaria (Trib. Napoli del 18/03/2005, *su D&G Dir. e Giust.*, 2005, 18, 29; Trib. Milano del 17/03/2004, *su Banca, borsa e titoli di credito*, 2004, II, 528; Trib. Padova del 5/04/2004, *su Giur. Merito*, 2004, 2229; Trib. Milano del 19/02/2001, *su Giur. It.*, 2002, 334; Trib. Alessandria del 20/10/2000, *su Banca, borsa e titoli di credito*, 2001, II, 571).

Si è aggiunto, anzi, che la segnalazione di un credito a sofferenza presuppone non solo una situazione patrimoniale di insolvenza, ma anche una preventiva richiesta di adempimento da parte della Banca. Ed ancora, che per la segnalazione a sofferenza di un credito presso la Centrale Rischi occorre una valutazione globale e complessiva di ogni aspetto della posizione economico finanziaria del cliente debitore, e non ci si può limitare alla considerazione negativa dei soli rapporti correnti tra banca e cliente.

Nell'ambito di tale orientamento si è talvolta affermato, in modo piuttosto rigoroso e probabilmente eccessivo rispetto alla ratio della segnalazione, che ai fini della valutazione sulla "sofferenza" sia necessario richiamare la nozione di insolvenza di cui all'art. 5 L.F..

Appare, però, preferibile la ricostruzione secondo cui lo stato di sofferenza non coincide con l'insolvenza di cui all'articolo 5 L.F. e che, piuttosto, tale valutazione deve essere affrontata sulla base di ogni elemento oggettivo a disposizione della banca per accertare se concretamente la riscossione del credito possa considerarsi a rischio.

In tal senso va osservato che ai fini della legittimità della segnalazione in sofferenza *"il soggetto segnalante debba verificare, sulla base di qualche elemento oggettivo a sua disposizione, se il proprio debitore si trovi in una situazione che induca a ritenere la riscossione del credito a rischio, ossia delle probabilità di successo non elevate. E nel fare ciò il segnalante dovrà, quindi, tener conto di elementi quali la liquidità del soggetto, la sua capacità produttiva e/o reddituale, la situazione*

*contingente di mercato in cui opera, l'ammontare complessivo del credito ottenuto dal sistema creditizio e/o finanziario, ovvero di altri dati indicativi, riferiti al caso concreto, fermo restando che l'esistenza oggettiva del credito insoddisfatto o la sussistenza della pendenza di un giudizio per l'accertamento del credito non possono integrare da sole i presupposti per effettuare la segnalazione de qua laddove la concreta situazione del cliente non crei alcun allarme quanto alla sua generale solvibilità" (Trib. Napoli del 18/03/2005).*

Deve invece ritenersi superato, e comunque più risalente ed ampiamente minoritario, l'orientamento secondo cui la "sofferenza" che legittima la segnalazione del nominativo del debitore alla Centrale Rischi è rappresentata dal mero inadempimento, non occorrendo invece uno stato d'insolvenza, e ciò essenzialmente sul presupposto che l'analisi della banca che conduce alla segnalazione a sofferenza ha come punto di riferimento lo specifico rapporto che la lega al soggetto segnalato (Trib. Roma del 3/11/1995, *su Banca, borsa e titoli di credito*, 1997, II, 492).

Pertanto, sulla base di una ragionevole correlazione del requisito con l'esigenza cui è sottesa la Centrale Rischi, il Tribunale intende ribadire la sua condivisione al primo dei sopra richiamati orientamenti, atteso che l'inadempimento di un'obbligazione nei confronti di un istituto di credito può dipendere dalle cause più diverse, e non tutte legate alla indisponibilità del debitore. In tal senso è significativo il richiamo all'ipotesi del mancato pagamento per caso fortuito o alla forza maggiore, all'eccezione di inadempimento (art. 1460 cc.) sollevata a fronte di illegittimi addebiti da parte della banca (ad esempio quelli conseguenza della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, purchè l'eccezione non sia strumentale a ritardare il pagamento), ovvero alla sospensione del pagamento quale mezzo di autotutela a fronte del peggioramento delle condizioni patrimoniali della banca, ai sensi dell'art. 1461 c.c..

Dunque, può concludersi (anche tenendo conto delle su richiamate Istruzioni della Banca d'Italia) che la presenza di un mero inadempimento del debitore verso la banca, eventualmente anche accompagnato da un esplicito rifiuto di adempiere, non comporta automaticamente la qualificazione della posizione del credito come "in sofferenza", e che la segnalazione alla Centrale Rischi, per essere legittima, deve essere effettuata in presenza di uno stato oggettivo di difficoltà economica e finanziaria del

cliente, tale da rendere serio, concreto ed attuale il pericolo di un'irrecuperabilità della prestazione dovuta.

In senso conforme si è del resto pronunciata la giurisprudenza della Cassazione, la quale ha affermato che, alla luce dei dati normativi e delle istruzioni della Banca d'Italia, l'appostazione a sofferenza del credito, lungi dal poter discendere dalla sola analisi dello specifico o degli specifici rapporti in corso di svolgimento tra la singola banca segnalante ed il cliente, implica invece una valutazione della complessiva situazione patrimoniale di quest'ultimo, ovvero del debitore di cui alla diagnosi di "sofferenza" e che *"lo stesso tenore letterale delle sopra riportate Istruzioni e, segnatamente, l'accostamento che tali Istruzioni hanno inteso di stabilire tra stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) e situazioni sostanzialmente equiparabili inducano a preferire quelle ricostruzioni che, oggettivamente gemmate (secondo l'espressione che trovasi adoperata in dottrina) dalla piattaforma della norma di cui alla L. Fall., art. 5, hanno tuttavia proposto, ai fini della segnalazione in sofferenza alla Centrale dei Rischi, una nozione levior rispetto a quella dell'insolvenza fallimentare, così da concepire lo stato di insolvenza e le situazioni equiparabili in termini di valutazione negativa di una situazione patrimoniale apprezzata come deficitaria, ovvero, in buona sostanza, di grave (e non transitoria) difficoltà economica, senza, cioè, fare necessario riferimento all'insolvenza intesa quale situazione di incapienza, ovvero di definitiva irrecuperabilità, essendosi rilevato da più di un Autore che, se la nozione di insolvenza rilevante a detti fini si identificasse effettivamente con quella contemplata in ambito fallimentare e se il debitore potesse legittimamente essere appostato a sofferenza soltanto qualora versasse in uno stato di decozione, sarebbe frustrata l'utilità del servizio di centralizzazione dei rischi, poiché gli altri intermediari si troverebbero nell'impossibilità di attivarsi in tempo utile per cautelare la propria posizione, laddove, del resto, in un ordine di idee nel quale la nozione stessa di sofferenza poggi sulla nozione di insolvenza fallimentare, le situazioni sostanzialmente equiparabili all'insolvenza, di cui è parola nelle più volte richiamate Istruzioni, verrebbero a manifestarsi, secondo quanto trovasi affermato in dottrina, come le sfumature di una sola tonalità cromatica, se non addirittura come delle addizioni di mero stile .."* (cfr. Cass. civ. n. 21428/07, 7958/09).

La S.C. ha altresì affermato che, ai fini della segnalazione di un credito a sofferenza, “.. *ciò che rileva è la situazione "oggettiva" di incapacità finanziaria ("incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte"), mentre nessun rilievo assume la manifestazione di volontà di non adempimento se giustificata da una seria contestazione sull'esistenza del titolo del credito vantato dalla banca ..*” (cfr. cass. Civ. n. 26361/14; Cass. 1.04.2009 n. 7958).

Si tratta di una considerazione condivisibile nella misura in cui sia volta ad escludere anche ogni valore indiziario all'esplicito rifiuto di adempiere del debitore se seriamente giustificato ed in presenza di una motivata contestazione sulla esistenza del titolo basata su assunti seri, sebbene ovviamente passibili di discussione in sede giurisdizionale.

Ciò premesso, nel caso di specie, appare sufficientemente provato che l'odierna ricorrente non versi in una condizione di insolvenza, intesa nell'accezione dinanzi ampiamente richiamata.

Ed invero, la banca non ha allegato, nè comunque provato l'esistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli (quali pignoramenti, protesti, esecuzioni immobiliari) a carico della società ricorrente.

Anzi a ben vedere, l'istituto di credito non ha neanche dedotto di avere effettuato verifiche in tal senso, essendosi genericamente limitato a dedurre che la ricorrente società presentava tutti gli indici sintomatici della sofferenza che obbligano l'intermediario a provvedere alla segnalazione in CR in quanto “*già dal 2014 presentava una notevole esposizione debitoria, che era impossibilitata a saldare immediatamente ... non ha onorato neanche i successivi piani di rientro che ha concesso ... la Ricorrente ha progressivamente ridotto la movimentazione sul conto corrente sino sostanzialmente ad arrestarsi nell'ultimo biennio 2019-2020*” (cfr. comparsa di costituzione).

Ed invero, come sopra osservato, al fine in esame, non è sufficiente allegare e provare l'esistenza di posizioni debitorie, occorrendo, altresì, dare la prova di avere operato una valutazione che attenga alla complessiva situazione economica e finanziaria del soggetto segnalato.

Ma, come dinanzi detto, alcuna prova è stata offerta dalla resistente, con riguardo alla complessiva posizione della ricorrente ed alle verifiche effettuate in tal senso.

Di contro, ad ulteriore conforto del proprio assunto, l'istante ha allegato e provato la sussistenza di altri rapporti bancari attualmente intrattenuti con diversi istituti di credito, rispetto ai quali risulta in regola nei pagamenti delle relative rate anche per ingenti importi e dai quali, dunque, non emerge affatto la presenza di una sua deficitaria condizione patrimoniale ed economica (cfr. mutuo e rendiconto mutuo al maggio 2024, doc. nn. 22 e 23 in fascicolo ricorrente).

Alla luce di tali inequivoche emergenze istruttorie, il Tribunale ritiene che, nella specie, l'omessa restituzione del saldo debitore del conto corrente n. , lungi dal costituire il sintomo di una conclamata o seria incapacità dell'obbligato di adempiere ai propri impegni con la banca, derivi, piuttosto, dalla contestazione che la ricorrente correntista ha sollevato - fin dal 2014 - in ordine alla misura di esso, sostenendosi, al riguardo, che l'importo preteso risentiva dell'indebita applicazione di competenze non dovute (interessi ultralegali non pattuiti, anatocismo, CMS) e richiedendo più volte all'istituto di credito la trasmissione degli estratti conto al fine del ricalcolo del saldo del rapporto.

Del resto, l'esame del contratto di conto corrente n. del 22.03.1979 versato in atti dalla ricorrente consente di rilevare, impregiudicata ogni valutazione di merito, che le contestazioni sollevate dalla correntista siano sorrette da argomentazioni giuridiche che, almeno sul piano astratto, non si rivelano *prima facie* pretestuose (si pensi esemplificativamente al rinvio alle condizioni cd. uso piazza ed all'applicazione di una capitalizzazione trimestrale per gli interessi a debito a fronte di quella annuale per gli interessi a credito).

In ogni caso, esulando dal *thema decidendum* del presente giudizio la valutazione circa la fondatezza di tali doglianze, la ritenuta insussistenza di una condizione di insolvenza induce, in radice, ad escludere che l'intermediario potesse segnalare a sofferenza il credito vantato nei confronti della società ricorrente

Gli esposti rilievi consentono di affermare la sussistenza dell'estremo del *fumus boni iuris*.

Ricorre altresì il requisito del *periculum in mora*.

Ed invero, il Tribunale rileva che l'inclusione nell'elenco dei soggetti segnalati presso la centrale rischi, in quanto titolari di posizioni qualificate come di "sofferenza", sia idonea ad esporre l'interessato – che giova rammentare è una società avente ad oggetto la lavorazione del [redacted] e la commercializzazione – al concreto pericolo di subire la revoca, ad opera di altri intermediari, delle facilitazioni creditizie, nonché il diniego al rilascio di ulteriori linee di credito, determinando soprattutto a carico di soggetti esercenti l'attività imprenditoriale il realizzarsi di una situazione in grado di minare anche la stessa sopravvivenza dell'ente segnalato.

Del resto, non può omettersi di evidenziare che, come si desume dal prospetto in atti, la sola segnalazione a sofferenza, gravante in danno della ricorrente, è quella operata da [redacted] a, mentre, per altro verso, la ricorrente intrattiene anche rapporti con [redacted].

E', quindi, plausibile il pericolo che quest'ultimo soggetto possa adottare decisioni pregiudizievoli per la ricorrente alla luce della segnalazione a sofferenza per cui è causa, come, del resto, già manifestato con la mail del 24.05.2024 con la quale l'indicato istituto di credito chiedeva chiarimenti in merito alla segnalazione a sofferenza della ricorrente, precisando che "*una simile segnalazione mette in difficoltà la gestione dei rapporti e pregiudica la possibilità di dare ulteriori affidamenti*" (cfr. mail del 24.05.2024, in fascicolo ricorrente).

In tal senso è del resto orientata la prevalente giurisprudenza, essendosi più volte affermato che "in caso di erronea segnalazione "a sofferenza" alla centrale rischi ad opera della Banca, risulta sussistente il "periculum in mora", ai fini della concessione del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., allorquando si dimostri che, nelle more del giudizio, si possano verificare irreparabili e gravi compromissioni del diritto del ricorrente alla libera iniziativa economica, consistenti, in particolare, nella maggiore difficoltà di reperire credito sul mercato" (cfr. Trib. Salerno, 22.4.2002, in Dir. e prat. soc. 2002, 14-15, 94).

Il ricorso è, dunque, fondato e va accolto con la conseguenziale pronuncia cautelare di cui al dispositivo della presente ordinanza.

Le spese del presente procedimento vanno poste a carico della parte resistente soccombente e liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e succ. mod., considerato indeterminato il valore della controversia e l'omesso espletamento della fase istruttoria, con attribuzione.

**p.q.m.**

**accoglie** il ricorso ex art. 700 c.p.c. e, per l'effetto, **ordina** alla  
: \_\_\_\_\_ a di procedere immediatamente alla cancellazione della segnalazione a "sofferenza" eseguita alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia in danno della società ricorrente;

**condanna** la parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente procedimento, che liquida in € 286,00 per esborsi ed € 4.227,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali (15%), Iva e Cpa come per legge, con attribuzione

**Si comunichi.**

Napoli, li 1.07.2024

**Il giudice**

dott.ssa Francesca Gomez de Ayala